



REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER SOGGIORNI, COLONIE, CAMPI E CORSI DI VACANZA

Il Consiglio comunale di Chiasso, richiamati gli artt. 186 e segg. della Legge Organica Comunale (LOC), risolve:

Art. 1 DEFINIZIONE E SCOPO

Il sussidio per i soggiorni, colonie, campi di vacanza e corsi diurni è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie, con lo scopo di favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli.

Art. 2 COMPETENZE

L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio.

Art. 3 BENEFICIARI

Hanno diritto al sussidio tutte le famiglie domiciliate nel Comune di Chiasso con figli, e ragazze/i in affido, paragonati ai figli.

Art. 4 CONDIZIONI

- 1) Il sussidio, inteso quale unico e annuale, è erogato alle famiglie¹ il cui reddito imponibile cantonale non supera i seguenti importi:

	Reddito imponibile	Sostanza imponibile
Famiglia con 1 figlio minorenni	fr. 30'000.--	fr. 50'000.—
Famiglia con 2 figli minorenni	fr. 32'500.--	fr. 50'000.—
Famiglia con 3 figli minorenni	fr. 35'000.--	fr. 50'000.—
Famiglia con 4 figli minorenni	fr. 37'500.--	fr. 50'000.—

¹ Per coppie conviventi non sposate fa stato la somma di reddito e sostanza imponibili cantonali dei conviventi

- 2) I figli devono avere un'età compresa tra i 6 e i 15 anni;
- 3) La frequenza dei soggiorni, colonie, campi di vacanza e corsi non deve essere inferiore a 5 giorni consecutivi;
- 4) Il contributo non può superare il costo totale del soggiorno.

Art. 5 AMMONTARE DEL SUSSIDIO

Il sussidio ammonta a fr. 150.- a figlio.

Art. 6 ADEGUAMENTO E RINCARO

Il Municipio può adeguare, ogni anno, l'importo del contributo e il reddito imponibile cantonale in conformità all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta per il 01.01.2026, con riferimento all'indice base di settembre 2024, punti 107.2

Art. 7 DOMANDA

Le famiglie che intendono usufruire di questo aiuto devono inoltrare domanda ai Servizi Sociali, su apposito formulario, precisando il periodo di partecipazione ed il nome della colonia, campo e corsi estivi, prima dell'inizio del periodo di soggiorno.

Art. 8 VERIFICA E DECISIONE

Il richiedente deve inoltrare il formulario di richiesta con relativa conferma di pagamento (bancario o postale) e un attestato di partecipazione.

I servizi amministrativi del Comune determinano l'ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta e delle altre informazioni in loro possesso.

I Servizi Sociali si riservano la facoltà di chiedere agli organizzatori delle colonie o dei corsi informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione.

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificati motivi, i Servizi Sociali possono richiedere la restituzione del contributo erogato.

Le famiglie saranno avvertite in tempo utile per iscritto, qualora le loro domande non fossero accettate.

Art. 9 RECLAMI

- 1) Contro la decisione dei Servizi Sociali la famiglia ha la facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- 2) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 10 SUSSIDI ALLE COLONIE

Alle colonie il Comune versa un sussidio unico di fr. 15.-- per ogni partecipante, regolarmente domiciliato a Chiasso, e con pernottamento di minimo 5 giorni effettivi sull'arco di una settimana consecutiva e previa presentazione del relativo elenco.

Art. 11 NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

Art. 12 ABROGAZIONE

Il presente Regolamento abroga il precedente del 4 luglio 1957.

Adottato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 16 giugno 2025.

Pubblicato all'albo comunale dal 17 giugno 2025 al 18 agosto 2025.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni in data 21 ottobre 2025.